

Comune di Collesalvetti

REGOLAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO

I N D I C E

CAPO I – ISTITUZIONE E INTERVENTO

Art. 1 - Istituzione

Art. 2 - Funzioni

Art. 3 - Ambito di intervento

Art. 4 - Poteri

Art. 5 - Obblighi di segnalazione

Art. 6 - Modalità di intervento

Art. 7 - Richiesta di riesame in caso di diniego di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990 e del Regolamento di accesso comunale

Art. 8 – Funzioni di garante della comunicazione

Art. 9 - Facoltà di accesso agli atti e alle informazioni e rapporti con il responsabile del procedimento

Art. 10- Esito dell'intervento ed attività di segnalazioni

CAPO II – RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 11 - Relazioni con il Consiglio Comunale e con il Sindaco

CAPO III – REQUISITI E MODALITA' PER L'ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO A LIVELLO TERRITORIALE

Art. 12 - Requisiti per la nomina

Art. 13 - Doveri del difensore civico

Art. 14 - Nomina del difensore civico

Art. 15 - Durata del mandato; rinuncia, decadenza, revoca

CAPO IV – STRUTTURA ORGANIZZATIVA, SEDE, PERSONALE, FINANZIAMENTO

Art. 16 - Sede, organizzazione e personale

Art. 17 - Finanziamento

Art. 18 - Trattamento economico; indennità e rimborso spese

Art. 19 – Istituzione del Difensore civico sovracomunale – rinvio al regolamento del Comune capofila

Art. 20 – Norma transitoria

CAPO I – ISTITUZIONE E INTERVENTO

Art. 1 - Istituzione

1. Con il presente regolamento, il comune di Collesalveti istituisce e regola l'Ufficio del Difensore Civico comunale, così come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 54 dello Statuto Comunale e conformemente alle leggi nazionali e regionali in materia.

2. Il Difensore Civico, organo di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, di promozione e di tutela non giurisdizionale dei diritti, degli interessi legittimi collettivi e diffusi di soggetti singoli e associati, esercita la propria attività in piena autonomia e indipendenza e non è soggetto ad alcun controllo gerarchico o funzionale. E' organo dotato di autonomia amministrativa e contabile.

Art. 2 - Funzioni

1. Il Difensore civico interviene, d'ufficio o su istanza di parte, nei casi di cattiva amministrazione, promuove la ricerca di forme di mediazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione al fine di garantire il rispetto della legalità degli atti e del principio di equità, concorre con gli altri organi della amministrazione al perseguimento di obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed equità e svolge funzioni di garanzia della legalità sostanziale e di tutela non giurisdizionale, anche attraverso la promozione della partecipazione al procedimento secondo le previsioni di legge e regolamentari in materia. Il patrocinio del Difensore Civico è gratuito.

2. Nella propria attività il Difensore civico si ispira a principi di imparzialità, speditezza, informalità e collaborazione con le amministrazioni interessate.

3. Il difensore civico, al fine di favorire il potenziamento della rete della difesa civica e di assicurarne il miglior esercizio, attiva rapporti di collaborazione con il difensore civico della Regione e degli altri enti locali e partecipa agli organismi di coordinamento appositamente costituiti.

Collabora altresì con il Mediatore europeo e con i difensori civici locali di altri paesi per lo scambio di esperienze, segnalazioni, informazioni e la discussione di problematiche che possono trovare soluzioni comuni.

4. Qualora la questione non sia di competenza del Difensore civico egli comunque può dare consigli e indicazioni alla parte offesa, nel rispetto dei principi di cui al comma 2, affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

Art. 3 - Ambito di intervento

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni nei confronti del Comune, degli organismi ed enti dipendenti e dei soggetti pubblici e privati gestori di servizi pubblici comunali, delle società controllate o partecipate dal comune.

Art. 4 - Poteri

1. Il Difensore civico può chiedere, verbalmente o per iscritto, informazioni e notizie sullo stato delle pratiche relativamente a qualsiasi procedimento di competenza di uno dei soggetti indicati nell'art. 3.

2. Al difensore civico, senza il limite del segreto d'ufficio e senza spesa, è riconosciuto il diritto di prendere visione e conoscenza di tutti gli atti e documenti amministrativi, di chiederne e ottenerne il rilascio di copie.

3. Al difensore civico è riconosciuta la facoltà di convocare il responsabile del procedimento al fine di acquisire le informazioni sullo stato della pratica, sulle procedure, sugli atti e sui documenti. Può disporre l'esame congiunto della questione sottoposta alla sua attenzione, in modo da ricercare i correttivi e le soluzioni che contemperino gli opposti interessi.

4. Il difensore civico può effettuare sopralluoghi e accertamenti anche alla presenza dei soggetti interessati al fine di verificare lo stato dei fatti.

5. Il difensore civico può esperire tentativi di conciliazione, anche promuovendo incontri fra il soggetto interessato e i soggetti di cui all'art. 3 e suggerendo le soluzioni più idonee al raggiungimento di un accordo.

Art. 5 - Obblighi di segnalazione

1. Il Difensore civico è tenuto a segnalare alla Procura della Repubblica le fattispecie che possono costituire reato di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 6 - Modalità di intervento

1. L'intervento del Difensore Civico può essere richiesto da:

singole persone;

comitati;

associazioni;

persone giuridiche estranee all'Amministrazione.

2. Il Difensore Civico non può intervenire a richiesta di soggetti legati all'ente da rapporti di impiego e di lavoro subordinato, autonomo, professionale al fine della tutela di ragioni o aspettative comunque connesse al rapporto stesso.

3. Il Difensore civico interviene su istanza di parte. La presentazione della istanza non è soggetta a formalità e se non è presentata per iscritto, viene verbalizzata a cura del dipendente competente che la riceve. Al ricevimento della richiesta il difensore civico inizia tempestivamente il procedimento.

4. Il diritto di attivare il difensore civico prescinde dal possesso della cittadinanza italiana o dal raggiungimento della maggiore età.

5. Il Difensore civico non può intervenire con riguardo:

- alla definizione di atti dell'Amministrazione di contenuto meramente politico e di atti generali (regolamenti, bilanci, discipline statutarie, ecc.) o di pianificazione;

- ad atti o procedimenti in riferimento ai quali siano già intervenuti ricorsi ad organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria e nei limiti dell'oggetto devoluto alla cognizione dell'organo di giustizia ovvero in riferimento ai quali risulti pendente un'indagine o un'istruttoria penale;

- ad atti o provvedimenti inerenti l'applicazione di accordi sindacali.

6. Effettuata una prima valutazione del fondamento dell'istanza, il difensore civico chiede al funzionario responsabile ogni informazione utile alla completa ed esauriente valutazione della questione.

7. Il Difensore civico informa entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza il soggetto interessato sullo stato della questione.

8. Il Difensore civico esercita le proprie funzioni nel rispetto della riservatezza dei soggetti interessati.

Art. 7 - Richiesta di riesame in caso di diniego di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990 e del Regolamento di accesso comunale

1. In caso di diniego espresso o tacito o di differimento di accesso ai documenti amministrativi, il cittadino, in alternativa al ricorso al tribunale amministrativo regionale ai

sensi del comma 5 dell'art. 25 della legge n. 241/1990 e s.m.i. , può chiedere, nel termine di trenta giorni, il riesame al difensore civico competente per ambito territoriale.

2. Il difensore civico si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, scaduto il quale la richiesta si intende respinta.

3. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'autorità comunale.

4. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, l'accesso è consentito.

Art. 8 - Funzioni di garante della comunicazione

1. Il difensore civico svolge anche funzioni di garante della comunicazione ai sensi degli artt. 19 e 20 della LR Toscana n.1 del 2005 promuovendo, nelle forme e con le modalità più idonee, l'informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, delle fasi procedurali di adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio.

Art. 9 - Facoltà di accesso agli atti e alle informazioni e rapporti con il responsabile del procedimento

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il Difensore Civico ha diritto, nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali e, più in generale, nei confronti dei soggetti indicati all'art. 3:

- di richiedere, verbalmente o in forma scritta, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;

- di consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sullo stesso disponibili.

2. Ove il responsabile del procedimento non sia stato nominato, il Difensore Civico invita l'amministrazione destinataria dell'intervento a designare la persona responsabile della istruttoria sulla pratica oggetto di segnalazione.

3. Le notizie e informazioni richieste sono fornite al Difensore Civico entro venti giorni, in modo completo ed esauriente. Esse comprendono tutto quanto a conoscenza dell'ufficio interpellato in merito all'oggetto della richiesta. Le notizie ed informazioni sono di norma fornite in forma scritta.

4. Qualora il responsabile del procedimento non presti spontaneamente la propria collaborazione, il Difensore civico può convocarlo per chiedere chiarimenti ed eventualmente proporre l'apertura di un procedimento disciplinare a carico di questi. La mancata collaborazione con il Difensore civico può costituire elemento di giudizio per la valutazione della prestazione del dirigente e/o del personale interessato.

5. Le consultazioni e il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi sono effettuati senza alcuna limitazione e spesa, nel più breve tempo e comunque non oltre venti giorni.

6. Per lo svolgimento della propria attività, inclusa dal Garante per la protezione dei dati personali tra quelle che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, al Difensore Civico è autorizzato il trattamento dei dati personali sensibili, nel rispetto della normativa comunale in materia.

7. Sulle notizie ed informazioni ottenute, il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio ed al rispetto delle norme in materia di riservatezza e tutela dei dati personali, anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 10 - Esito dell'intervento ed attività di segnalazione

1. Il soggetto che richiede l'intervento deve essere informato delle iniziative intraprese dal Difensore Civico, il quale, esperiti i propri interventi, lo mette al corrente dell'esito degli stessi e dei provvedimenti adottati dall'amministrazione interessata.

2. Il Difensore Civico segnala al Sindaco, al Dirigente competente ed al Direttore generale eventuali ritardi ed incongruenze dell'attività amministrativa affinché sia valutata la sussistenza di condizioni per l'adozione di nuove misure organizzative e/o di semplificazione nella regolazione comunale, o per l'apertura di un procedimento disciplinare ove si ravvisino ipotesi di comportamenti omissivi ed ostantivi da parte degli uffici.

CAPO II – RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 11 - Relazioni con il Consiglio Comunale e con il Sindaco

1. Il difensore Civico presenta al Consiglio Comunale, entro il mese di gennaio di ogni anno, la relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, segnalando con la stessa le disfunzioni ed irregolarità riscontrate e formulando eventuali proposte.

2. La relazione viene rimessa dal Difensore Civico al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco per l'illustrazione al Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio Comunale la iscrive all'ordine dei lavori della seduta immediatamente successiva alla presentazione.

3. Il Difensore Civico partecipa alla seduta del Consiglio Comunale nella quale viene esaminata la relazione, fornendo eventuali informazioni chiarimenti secondo le previsioni del regolamento del Consiglio Comunale.

4. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta eventuali determinazioni ed indirizzi di propria competenza.

5. Il Difensore Civico, nell'esercizio delle sue funzioni di tutela e di garanzia, tiene rapporti con il Sindaco secondo le previsioni del presente regolamento; può essere convocato al fine di essere ascoltato dalla Giunta Comunale su sua richiesta o iniziativa del Sindaco.

6. Per quanto più in generale attiene alle relazioni con il Consiglio Comunale il Difensore Civico si riferisce, di norma, al Presidente del Consiglio Comunale secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

7. Il Difensore Civico può essere convocato al fine di essere ascoltato dalla Commissioni Consiliari o dalla Conferenza dei capigruppo, su sua richiesta o iniziativa delle suddette articolazioni del Consiglio Comunale.

CAPO III – REQUISITI E MODALITA' PER L'ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO A LIVELLO TERRITORIALE

Art. 12 - Requisiti per la nomina

1. Il Difensore civico è scelto fra coloro che sono in possesso del diploma di laurea e che abbiano maturato una documentata competenza ed esperienza giuridica e amministrativa, con particolare riferimento agli Enti locali e alla promozione e tutela dei diritti, e che diano ampie garanzie di indipendenza, imparzialità e rettitudine.

2. Non possono conseguire la nomina:

- chi si trova in condizioni di ineleggibilità od incompatibilità con la carica di Consigliere comunale;
- i componenti degli organi di controllo o di revisione contabile;
- coloro che siano titolari di cariche elettive presso il comune, e coloro che sono amministratori o revisori dei conti o dipendenti di società a partecipazione comunale, enti dipendenti dal comune o ai quali esso partecipa, concessionari di pubblici servizi;
- coloro che siano stati candidati alle ultime elezioni amministrative o che abbiano avuto rapporti di dipendenza con il Comune negli ultimi dieci anni.

3. Il Difensore civico non può svolgere attività né avere impieghi o incarichi che siano incompatibili con la sua posizione di autonomia e di indipendenza.

4. Qualora ai sensi dell'art. 54 dello statuto comunale sia istituito il difensore civico a livello sovracomunale, è comunque richiesta l'osservanza dei requisiti di cui ai precedenti commi.

Art. 13 - Doveri del difensore civico

1. Nell'assumere l'incarico il Difensore civico si impegna ad esercitare le proprie funzioni nella massima indipendenza e con totale imparzialità e a rispettare, per tutta la durata del mandato, gli obblighi derivanti dalla sua carica.

2. Il Difensore civico, qualora sia istituito a livello sovracomunale, concorda con il Comune capofila e con l'Amministrazione orari e periodicità della propria presenza sul territorio rapportata alla necessità dell'esercizio della funzione anche con riferimento al territorio e alla popolazione.

Art. 14 - Nomina del difensore civico

1. Il Difensore civico è nominato dal consiglio comunale a scrutinio segreto sulla base dei curricula pervenuti.

2. Ai fini della nomina è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio comunale. Se nessun candidato raggiunge la maggioranza richiesta, si procede nelle sedute successive ad ulteriori votazioni, e risulta eletto il candidato che raggiunga la maggioranza assoluta.

3. Qualora il Difensore civico sia istituito a livello sovracomunale, alla sua nomina procede il comune capofila.

4. L'amministrazione comunale provvede a rendere pubblica la nomina del Difensore civico e a promuoverne la conoscenza presso i cittadini attraverso gli idonei mezzi di informazione.

Art. 15 - Durata del mandato; rinuncia, decadenza, revoca

1. Il Difensore civico dura in carica per un periodo corrispondente al mandato del Sindaco ed è rieleggibile una sola volta. Qualora sia istituito il difensore civico a livello sovracomunale, per la durata della carica si applicano le disposizioni contenute nel regolamento del Comune capofila.

2. L'incarico cessa prima della scadenza per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza o revoca.

3. Qualora venga accertata l'esistenza di cause di incompatibilità o nel caso in cui il Difensore civico non provveda spontaneamente a rimuovere accertate cause, originarie o sopravvenute, di incompatibilità, il Presidente del Consiglio comunale convoca il Consiglio per la pronuncia sulla decadenza del Difensore civico nei medesimi termini e con le stesse modalità previste per la contestazione ai consiglieri comunali.

4. Il difensore civico è revocato dal Consiglio Comunale quando riporti taluna delle condanne previste dal comma 1 dell'art. 58 del d.lgs. n. 267 del 2000.

5. Il Difensore civico può essere revocato solo per gravi ed accertati motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni sulla base di una mozione firmata da almeno 1/3 dei Consiglieri comunali e a seguito di una votazione che ottenga la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio comunale.

6. Le dimissioni, redatte in forma scritta e presentate al Presidente del Consiglio Comunale, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci, senza necessità di presa d'atto da parte del Consiglio.

7. Il Difensore civico resta in carica fino alla nomina del successore, assicurando l'ordinario funzionamento dell'istituto, esercitando le sue funzioni, e percependo la relativa indennità.

CAPO IV – STRUTTURA ORGANIZZATIVA, SEDE, PERSONALE, FINANZIAMENTO

Art. 16 - Sede, organizzazione e personale

1. Il Difensore civico ha sede in locali adeguati al prestigio delle funzioni ed idonei per ampiezza e facilità di accesso, messi a disposizione del comune.
2. Al difensore civico deve essere assicurato un ufficio di supporto amministrativo, nonché una dotazione finanziaria e strutturale idonea all'esercizio delle funzioni. All'assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi finanziari provvede l'amministrazione comunale, sentito il Difensore civico.
3. In caso di assenza per maternità o per altro impedimento di natura sanitaria del Difensore civico l'amministrazione garantisce la funzionalità dell'ufficio, anche avvalendosi del difensore civico provinciale, ove presente, o del difensore civico regionale.
4. Il Difensore civico può avvalersi dell'assistenza degli uffici comunali.

Art. 17 - Finanziamento

1. Allo scopo di assicurare al Difensore civico autonomia finanziaria, le spese per il funzionamento sono previste annualmente nel bilancio del comune anche sulla base del programma di attività che il Difensore civico presenta ogni anno con la indicazione del fabbisogno finanziario.
2. Tutte le spese inerenti l'attività dell'ufficio sono a carico dell'amministrazione.
3. Le spese sono impegnate e liquidate secondo le procedure e le norme previste per l'amministrazione e la contabilità del comune.

Art. 18 - Trattamento economico; indennità e rimborso spese

Per il servizio prestato il compenso viene determinato sotto forma di indennità da corrispondere mensilmente, nella misura stabilita dall'Amministrazione, oltre al rimborso per le spese di viaggio documentate. Per gli accessi al comune il rimborso viene effettuato tramite tariffe ACI.

Art.19 – Convenzione per la gestione associata – rinvio al regolamento del Comune capofila

Qualora il Difensore civico sia istituito a livello sovracomunale ai sensi dell'art.54 comma 2 dello Statuto comunale, per tutto il periodo di durata della convenzione che regola il servizio associato, si applica il regolamento del Comune capofila per quanto compatibile con le norme del presente regolamento.

Art.20 - Norma Transitoria

In deroga a quanto stabilito dall'art.14 del presente regolamento, può prescindere dalla valutazione di curricula pervenuti qualora siano state attivate le procedure per la gestione dell'ufficio del Difensore Civico a livello sovracomunale e la scelta ricada sul soggetto in carica quale difensore civico presso il Comune capofila.